

Allegato al Prot. n. 1493 /2016/E/R/e – GGG/gn

Osservazioni di Utilitalia

DCO 247/2016/R/eel

“Regolazione sperimentale delle interruzioni con preavviso”

Osservazioni Generali

Utilitalia manifesta preoccupazione per i tempi serrati di sviluppo del procedimento che vedono la scadenza del DCO solamente 10 giorni prima della definizione della regolazione sperimentale che incentiva la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso con origini in MT e BT ai sensi delle disposizioni del nuovo TIQE.

Infatti, il meccanismo, così come presentato nel DCO, presenta significative criticità. Al fine pertanto di evitare un esito – che ora appare estremamente probabile – di limitata partecipazione dei DSO all’iniziativa, si espongono nel seguito alcuni correttivi che noi valutiamo utili all’adesione convinta dei Distributori.

Suggeriamo che AEEGSI valuti una eliminazione o sterilizzazione delle forme di penalità per i motivi schematicamente illustrati:

- Seppure dal punto di vista teorico alcune delle preoccupazioni esposte nel DCO da AEEGSI possano essere condivisibili, nell’ambito di una prima fase di regolazione, necessariamente sperimentale, riteniamo debba essere stralciata dal meccanismo qualsiasi forma di penalizzazione, anche per incentivare le Imprese ad aderire ad una iniziativa che comporta impatti significativi.
- Allo stesso modo, nel procedimento finale dovrebbe essere esplicitamente chiarito che nessuna penalizzazione potrà essere applicata agli Operatori che - per varie ragioni - decideranno di non aderire alla sperimentazione, anche qualora per gli ambiti di loro competenza si riscontri un peggioramento dell’indicatore.
- I lavori sotto tensione di cui al Decreto 4 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno un ambito di potenziale applicazione ristretto. Infatti, considerata l’elevato rischio che comportano simili interventi, i lavori su linee in MT sotto tensione di competenza dei Distributori possono essere svolti solo dove le condizioni ambientali – ovvero il contesto fisico nel quale si svolge l’intervento – lo consentono. Vogliamo ricordare, che nessun corrispettivo tariffario potrà mai remunerare il rischio in capo al Distributore derivante da un incidente sul lavoro grave che potrebbe occorrere ad un lavoratore impegnato in tali attività in condizioni lavorative non adeguate. Inoltre, l’autorizzazione per poter effettuare questo genere di lavori appare essere complessa da ottenere e ci risulterebbe che anche il maggior Operatore italiano non avrebbe che poche squadre operative



abilitate ad eseguire tali lavori. Infine, a causa della specializzazione dei professionisti impiegati, questi lavori risultano molto più onerosi rispetto al normale.

- Non si rilevano presupposti per correlare, in modo assoluto, le interruzioni con preavviso alle interruzioni senza preavviso. In tal senso non è quindi condivisibile l'ipotesi di rideterminare *ex post* (fino ad annullare) i premi eventualmente già conseguiti per effetto della riduzione delle interruzioni con preavviso, a seguito di una successiva verifica della durata delle interruzioni senza preavviso soggette alla regolazione premi-penalità. Inoltre, si ricorda che per alcuni Operatori tale regolazione prevede l'inclusione delle interruzioni attribuibili a cause esterne, cause come noto non nella diretta responsabilità del Distributore.
- La verifica del peggioramento negli ambiti non partecipanti al meccanismo (cfr punto 3.14 del DCO), serviti dalle Imprese che aderiscono alla sperimentazione dovrebbe considerare quantomeno spazi di variabilità più ampi di quelli (pari al 10 -20%), prospettati, ovvero prevedere l'esclusione di particolari tipologie di interventi connessi alle interruzioni con preavviso quali:
 - quelli di rifacimento delle colonne montanti;
 - quelli relativi all'incremento della resilienza del SEN previsti per le Imprese con più di 50.000 utenti ai sensi del TIQE ed ad oggi in fase di definizione;
 - quelli conseguenti a furti e danneggiamenti degli impianti.
- Con particolare riferimento a fenomeni meteorologici avversi di particolare intensità, le Associate segnalano che la necessità di intervenire tempestivamente per il ripristino della fornitura alle utenze potrebbe non esaurire completamente l'intervento di risoluzione del guasto rispetto al quale potrebbero essere messe in campo soluzioni transitorie d'emergenza. E' pertanto prassi provvedere, nei giorni immediatamente successivi al verificarsi del guasto, alla piena risoluzione dell'intervento conseguente al guasto stesso e ciò comporta la pianificazione di interruzioni programmate. In tal senso la regolazione delle interruzioni programmate non tarata per includere aspetti operativi necessari al corretto funzionamento della rete potrebbe influire sull'operatività della risoluzione dei guasti con possibili ripercussioni negative per l'utenza.
- Le ipotesi di regolazione di cui ai punti 3.20 e 3.21 presuppongono già un'esperienza operativa nella riduzione delle interruzioni con preavviso che non si sposa con un regime sperimentale nel quale l'esperienza dei Distributori necessariamente matura nel tempo.

Con riferimento al punto 3.24 si nota che tipicamente le fasce temporali di preavviso agli utenti sono determinate in funzione della tipologia di intervento e tengono conto della necessità di disporre di opportuni margini per la corretta esecuzione delle attività in sicurezza. I Distributori sono altresì consapevoli che eventuali sforamenti delle fasce di intervento programmate siano forieri di reclami da parte dei clienti finali e si adoperano sia per limitare i disagi agli utenti che per rispettare le fasce di interruzione della fornitura indicate all'utenza.

Per quanto concerne il punto 3.25 non si comprendono le ragioni di riproporre un tema già discusso nel corso della precedente consultazione inerente il nuovo TIQE. Utilitalia ribadisce la contrarietà alla



proposta sottolineando che la scelta del regime (art. 11 del nuovo TIQE) discende da scelte tecnologiche effettuate in passato nell'ambito di un preciso contesto regolatorio che prevedeva anche specifiche forme di incentivazione in caso di adozione del regime C.

Infine potrebbe essere opportuno che AEEGSI rendesse esplicite le motivazioni che hanno indotto il regolatore a perimetrare le fasce di durata delle interruzioni di cui al punto 3.5 funzionali alla quantificazione dei premi.

Spunti di consultazione

Q.1 Si concorda con quanto esposto al punto 3.6? Se no, motivare ed indicare una ipotesi di modulazione dei premi.

Si concorda.

Q.2 In relazione a quanto esposto al punto 3.12, come potrebbero essere identificati gli obiettivi di miglioramento annuo non sostenibili, da raggiungere "ad ogni costo"?

Nessuna osservazione.